

ART. 570 CODICE PENALE

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

“chiunque abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla podestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 103 a 1032 euro

ART. 570 CODICE PENALE

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) Malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge
- 2) Fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”

ART. 570 CODICE PENALE

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

PROCEDIBILITA': A QUERELA, SALVO NEI CASI PREVISTI
DAL N° 1 E QUANDO IL REATO E' COMMESSO NEI
CONFRONTI DEI MINORI

AUTORITA' COMPETENTE: TRIBUNALE MONOCRATICO

ART. 570 CODICE PENALE

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

La capacità di adempiere, cioè la disponibilità economica da parte della persona giuridicamente obbligata a prestare i mezzi di sussistenza, costituisce un presupposto del reato insieme allo stato di bisogno dell'avente diritto.

ART. 570 CODICE PENALE

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Nozione di mezzi di sussistenza è diversa sia da quella di alimenti, sia da quella di assegno di mantenimento ed indica ciò che soddisfa le esigenze minime vitali:

- a) Medicinali
- b) Vitto
- c) Vestiario
- d) Abitazione

ART. 572 CODICE PENALE

REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

“ Chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, cura, istruzione, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di una arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 8 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione è da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione è da 12 a 20 anni.”

ART. 572 CODICE PENALE

REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Per maltrattamento si intende uno stato di vessazione reiterata nel tempo, in cui singoli episodi sono collegati tra loro da un unico intento criminoso finalizzato a ledere l'integrità fisica e morale della vittima.

ART. 572 CODICE PENALE

REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

E' UN REATO ABITUALE CHE CONSISTE NEL SOTTOPORRE I FAMILIARI AD UNA SERIE DI ATTI DI VESSAZIONE CONTINUI E TALI DA CAGIONARE SOFFERENZE, PRIVAZIONI, UMILIAZIONI LE QUALI COSTITUISCONO FONTE DI UN DISAGIO CONTINUO ED INCOMPATIBILE CON NORMALI CONDIZIONI DI VITA.

ART. 572 CODICE PENALE

REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Tale fattispecie non resta esclusa se nell'arco temporale considerato vi siano, nella condotta del soggetto attivo, momenti di pausa o di accordo tra le persone coinvolte e quindi intercorra anche un apprezzabile lasso di tempo tra i singoli episodi di maltrattamento.

ART. 572 CODICE PENALE

REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

PER FAMIGLIA DEVE INTENDERSI OGNI CONSORZIO DI PERSONE
TRA LE QUALI SIANO SORTI RAPPORTI DI ASSISTENZA E
SOLIDARIETA' PER UN APPREZZABILE PERIODO DI TEMPO.

la fattispecie è stata estesa con l. 20.06.2008 n. 97 anche alle convivenze

more uxorio

ART. 572 CODICE PENALE

REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

PROCEDIBILITA': D'UFFICIO

AUTORITA' COMPETENTE:

-TRIBUNALE MONOCRATICO

-TRIBUNALE COLLEGIALE per le lesioni gravissime

-CORTE D' ASSISE se deriva la morte della persona

ART. 609 bis CODICE PENALE

VIOLENZA SESSUALE

“ Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

ART. 609 bis CODICE PENALE

VIOLENZA SESSUALE

PROCEDIBILITA': TERMINE PER PROPORRE QUERELA

E' DI 6 MESI, UNA VOLTA PROPOSTA LA QUERELA

E' IRREVOCABILE

AUTORITA'

COMPETENTE:

TRIBUNALE

COLLEGIALE

ART. 609 bis CODICE PENALE

VIOLENZA SESSUALE

Nella nozione di atti sessuali si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale ma anche tutti quelli che riguardano le zone note nella scienza medica e psicologica come zone erogene.

Gli atti sessuali possono essere anche di breve durata: secondo la giurisprudenza, seppur con varie oscillazioni, integrano il reato di violenza sessuale atti come il toccamento fugace del seno, il bacio, la pacca sul sedere.

ART. 609 bis CODICE PENALE

VIOLENZA SESSUALE

Gli atti sessuali possono essere compiuti in vari modi:

- contro la volontà della vittima e quindi in presenza di dissenso di quest'ultima
- con il consenso della vittima ma questo risulta viziato in ragione dell'inganno o dell'abuso delle sue condizioni di inferiorità attuato dal soggetto attivo.

A tali casi normativamente previsti occorre aggiungere le ipotesi di creazione giurisprudenziale in cui il soggetto attivo compie atti sessuali c.d. a sorpresa (ad es. toccamenti repentini di zone erogene) o insidiosi (ad es. toccamenti abusivi del medico durante la visita)

ART. 609 bis CODICE PENALE

VIOLENZA SESSUALE

Particolari forme di violenza sessuale nella giurisprudenza:

- Violenza sessuale tra coniugi
- Violenza sessuale nei luoghi di lavoro
- Violenza sessuale e prostituta

ART. 609 octies CODICE PENALE

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

“ La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza di cui all’art. 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.”

ART. 609 octies CODICE PENALE

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

PROCEDIBILITA': D'UFFICIO

AUTORITA' COMPETENTE: TRIBUNALE COLLEGIALE

ART. 609 octies CODICE PENALE

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

Le più persone riunite (almeno due) devono essere fisicamente presenti all'atto sessuale, nel luogo e nel momento di consumazione del reato, la violenza si aggrava per effetto della simultanea interazione delle condotte devianti.

ART. 609 octies CODICE PENALE

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

Non è necessario che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, è sufficiente che ciascuno dei compartecipi fornisca un contributo causale alla commissione del reato che può essere collaborativo materiale (ad es.: minacciando la vittima, impedendo la fuga, immobilizzandola o facendo da palo); o morale (ad es. l'incitamento di chi sta compiendo lo stupro a persistere).

ART. 609 octies CODICE PENALE

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

Non è richiesto che i correi pongano in essere l'atto sessuale, il loro contributo “ *dovrà essere realmente efficace* ” rispetto alla realizzazione degli atti previsti dall'art. 609 – bis c.p.: solo in questo modo si raggiunge la tipicità della condotta prevista dall'art. 609 – octies c.p..

DECRETO CONTRO VIOLENZE DI GENERE E FEMMINICIDIO

D.L. 14.8.2013 n. 93 pubblicato in G.U. 16.8.2013 n. 191

Vengono inasprite le pene quando:

- Il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni 18.
- Il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza.
- Il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner.

DECRETO CONTRO VIOLENZE DI GENERE E FEMMINICIDIO

Per il reato di cui all'art. 572 c.p. le norme prevedono:

- costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi processi penali.
- estensione delle possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette quando la vittima è un minore o un maggiorenne che versa in uno stato particolare vulnerabilità.
- estensione dell'ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza di reato

DECRETO CONTRO VIOLENZE DI GENERE E FEMMINICIDIO

Per il reato di cui all'art. 572 c.p. le norme prevedono:

- in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il P.M. – su informazione della polizia giudiziaria – può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all'indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa
- possibilità per la vittima di richiedere il gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti del reddito

LEGGE 4 APRILE 2001 N. 154

- DENOMINATA “ MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI ” ENTRATA IN VIGORE IL 13 MAGGIO 2001
- INTRODUZIONE DI MISURE GIUDIZIARIE INTERMEDIE, RAPIDE ED EFFICACI, CHE PORTINO ALL'ALLONTANAMENTO DALLA DIMORA CONIUGALE DELL'AUTORE DEL COMPORTAMENTO VIOLENTO
- HA INTRODOTTI GLI ART. 342 BIS, 342 TER C.C., 736 BIS C.P.C. E 282 BIS C.P.P.

LEGGE 4 APRILE 2001 N. 154

- ISTITUTO MUTUATO DALL'ESPERIENZA STATUNITENSE
- E' ANALOGO ALLA MISURA CAUTELARE CHE PUO' ESSERE ADOTTATA DAL GIUDICE PENALE. LA DIVERSITA' STA NEL FATTO CHE:
 - 1) NEL SISTEMA DELLE TUTELE PENALI PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA E' RICHIESTA UNA CONDOTTA TIPICA COSTITUENTE REATO. L'ORDINE DI ALLONTANAMENTO PUO' ESSERE DISPOSTO DAL GIUDICE SU RICHIESTA DEL PM NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O DEL DIBATTIMENTO.
 - 2) SUL PIANO CIVILE IL LEGISLATORE HA PREFERITO EVITARE UNA SCHEMATIZZAZIONE DELL'ABUSO FAMILIARE IN UNA RIGIDA DEFINIZIONE, PER PORRE L'ACCENTO SUL PREGIUDIZIO CHE IL COMPORTAMENTO VIOLENTO ARRECA AL SOGGETTO PASSIVO

NATURA DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE

PRESENTA ELEMENTI CAUTELARI E DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE.

ELEMENTI CAUTELARI:

- IMMEDIATEZZA DI ACCESSO
- SOMMARIETA' DELLA COGNIZIONE
- SPEDITEZZA DELLA TRATTAZIONE
- COMPETENZA DEL GIUDICE MONOCRATICO CON DECISIONE RECLAMABILE AL COLLEGIO DI CUI NON FA PARTE IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO
- EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE NONCHE' TRATTAZIONE NEI TERMINI FERALI

PRESUPPOSTI

- ART. 342 BIS:

GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
VENGONO DISPOSTI “ *QUANDO LA CONDOTTA DEL CONIUGE
O DI ALTRO CONVIVENTE E' CAUSA DI GRAVE PREGIUDIZIO
ALL'INTEGRITA' FISICA O MORALE OVVERO ALLA LIBERTA'
DELL'ALTRO CONIUGE O CONVIVENTE*

PRESUPPOSTI

IL GIUDICE DEVE ACCERTARE SE LA CONDOTTA
PREGIUDIZIEVOLE

ABBIA COMPORTATO LA LESIONE DI UN DIRITTO DELLA
PERSONALITA', IN PARTICOLARE:

1. DELLA SALUTE (INTEGRITA' FISICA)
2. DELL'ONORE E DELLA REPUTAZIONE (INTEGRITA' MORALE)
3. DELLA LIBERTA' PERSONALE, INTESA COME CAPACITA' DI
AUTODETERMINAZIONE DELLA PERSONA.

PRESUPPOSTI

ALLA BASE DEI PROVVEDIMENTI EX ART. 342 BIS VI SONO DUE
DISTINTE CIRCOSTANZE:

1. LA CONVIVENZA
2. UNA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE ALLA
INTEGRITA' FISICA O MORALE O ALLA LIBERTA' DELL'ALTRO
CONIUGE

LA CONVIVENZA

LA VITTIMA ED IL SOGGETTO CUI VIENE ADDEBITATO IL COMPORTAMENTO VIOLENTO DEVONO VIVERE ALL'INTERNO DELLA MEDESIMA CASA.

LA FUNZIONE DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE, INFATTI, E' SIA QUELLA DI INTERROMPERE SITUAZIONI DI CONVIVENZA TURBATA, SIA QUELLA DI IMPEDIRE IL PROTRARSI DI COMPORTAMENTI VIOLENTI IN AMBITO DOMESTICO

LA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE

- VIOLENZA FISICA
 - LESIONI PERSONALI
 - PERCOSSE
 - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
 - TENTATO OMICIDIO
 - OMICIDIO
 - ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DISCIPLINA
 - INCESTO
 - VIOLENZA SESSUALE

LA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE

- VIOLENZA PSICOLOGICA
 - INGIURIA
 - VIOLENZA PRIVATA
 - MINACCIA
 - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
 - ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO
 - SEQUESTRO DI PERSONA

LA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE

- VIOLENZA ECONOMICA
 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
 - VIOLENZA PRIVATA
 - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
 - ATTEGGIAMENTI VOLTI AD IMPEDIRE CHE IL FAMILIARE SIA O POSSA DIVENTARE ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE, COSI' DA ESERCITARE SULLO STESSO UN CONTROLLO INDIRETTO MA ESTREMAMENTE INCISIVO.

L'AUTORE DELLA CONDOTTA

- UN CONIUGE NEI CONFRONTI DELL'ALTRO (ANCHE CON L'APPOGGIO E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI ALTRI FAMILIARI)
- IL GENITORE VERSO I FIGLI (SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE)
- I FIGLI VERSO I GENITORI
- UN CONVIVENTE NEI CONFRONTI DI ALTRO CONVIVENTE (COMPRESI LE COPPIE OMOSESSUALI)

LEGITTIMAZIONE

- ATTIVA ➔ PERSONA IN DANNO DELLA QUALE E' TENUTA AL CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE
- PASSIVA ➔ PERSONA CHE HA POSTO IN ESSERE IL COMPORTAMENTO LESIVO
- LA DOMANDA PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO DAL CONIUGE, DAL CONVIVENTE O DA UN ALTRO FAMILIARE ADULTO
- PER I MINORI, IL RICORSO VA INTRODOTTTO DAL TITOLARE DELLA POTESTA'. SI ESCLUDE LA NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE, STANTE L'URGENZA E L'AGIBILITA' DEL PROCEDIMENTO DE QUO.

PROCEDIMENTO

- ISTANZA DELLA VITTIMA , PROPOSTA ANCHE DALLA PARTE PERSONALMENTE, CON RICORSO AL TRIBUNALE DEL LUOGO DI PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO (A DIFFERENZA DI QUANTO AVVIENE NEI PROCEDIMENTI PER SEPARAZIONE E DIVORZIO)
- DOPO LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DESIGNA IL GIUDICE CUI E' AFFIDATA LA TRATTAZIONE DEL RICORSO, CHE VIENE INVESTITO DI AMPI POTERI ISTRUTTORI E NOTEVOLE FLESSIBILITA' NELLA RICERCA DI PROVE.
- NON E' PREVISTO L'INTERVENTO DEL PM

PROCEDIMENTO

- IN CASO DI URGENZA, L'ORDINE DI PROTEZIONE PUO' ESSERE ASSUNTO DOPO SOMMARIE INFORMAZIONI, CON SUCCESSIVA UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A 15 GG, IN OCCASIONE DELLA QUALE VI E' CONFERMA, LA MODIFICA O LA REVOCA DELL'ORDINE DI PROTEZIONE
- E' AMMESSO RECLAMO AL TRIBUNALE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 10 GG DALLA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 739, II COMMA, CPC.

IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

- CON IL DECRETO EX ART. 342 BIS C.C., IL GIUDICE ORDINA AL CONVIVENTE REO DELLA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE, LA CESSAZIONE DELLA CONDOTTA E NE DISPONE L'ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E PUO' ADOTTARE ULTERIORI PROVVEDIMENTI CHE POSSONO ESSERE:
 1. NON AVVICINARSI AI LUOGHI ABITUALMENTE FREQUENTATI DALLA VITTIMA (ES.: CASA, LAVORO, SCUOLA).
 2. PAGAMENTO PERIODICO DI UN ASSEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CONVIVENTI FISSANDO MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO.

DURATA

- NON PUO' ESSERE SUPERIORE AD UN ANNO E PUO' ESSERE PROROGATA SU ISTANZA DI PARTE SOLO SE RICORRONO GRAVI MOTIVI
- DECORRE DAL GIORNO DELL'AVVENUTA ESECUZIONE DELLO STESSO

